

Prot. nr. 2019/9226465

DETERMINA A CONTRARRE N. 85 DELL' 11/12/2019

OGGETTO: Atto aggiuntivo in variante al Contratto per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle sedi di Agenzia delle entrate–Riscossione delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - CIG 7245991CEC, oltre ampliamento per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta CIG 8006723CD4.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016.

PREMESSE

- In data 25/7/2018 Agenzia delle entrate–Riscossione (di seguito anche “AdeR”), in seguito all'espletamento di un'apposita procedura ad evidenza pubblica, ha sottoscritto con la società Nicma & Partners S.p.A. (di seguito anche “Nicma”) un contratto di appalto per il servizio di manutenzione degli impianti delle sedi delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, per un importo pari a € 771.551,51 oltre IVA (di cui € 462.887,93 per attività ordinarie, € 300.000,00 per attività straordinarie e € 8.663,58 per oneri della sicurezza), con decorrenza 1/9/2018 e scadenza 28/2/2020, CIG 7245991CEC;
- AdeR con il suddetto operatore ed in riferimento all'indicato contratto ha, altresì, sottoscritto:
 - a. in data 28/11/2018, un atto di sottomissione stipulato ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016, con cui ha affidato alla società Nicma i servizi di manutenzione delle proprie sedi in Roma di via Grezar e via Licini fino al 28/02/2020, per un importo di € 147.412,33

oltre IVA, (di cui € 41.054,00 per attività ordinarie, € 105.000,00 per attività straordinarie e € 1.358,33 per oneri della sicurezza);

b. in data 11/6/2019, un atto di sottomissione in variante, stipulato ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, con cui ha affidato alla società Nicma i servizi di manutenzione dello sportello di via Cimarosa a Savona, resi inagibili nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2019 a causa dei danni originati dalla rottura di una tubazione idrica posta nell'appartamento sito al piano primo, sovrastante i locali, per un importo pari ad € 75.729,21 oltre IVA (di cui € 75.434,00 per attività straordinarie e di cui € 295,21 per oneri della sicurezza);

c. in data 8/8/2019, un atto di sottomissione in variante, stipulato ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, con cui ha affidato alla società Nicma i servizi di manutenzione elencati nel relativo Progetto Tecnico per le sedi ubicate nelle regioni Piemonte e Valle D'Aosta, CIG 8006723CD4, per un importo complessivo pari ad € 310.046,54 oltre IVA (di cui € 129.523,77 per attività ordinarie, € 178.222,61 per attività straordinarie e € 2.300,16 per oneri della sicurezza);

- alla luce delle suindicate varianti, l'importo complessivo del contratto risulta pari a complessivi € 1.304.739,59 oltre IVA (di cui € 633.465,70 per manutenzione ordinaria, € 658.656,61 per manutenzione straordinaria e € 12.617,28 per oneri della sicurezza da interferenza);
- come rappresentato dalla competente struttura nel Progetto Tecnico del 26/11/2019 prot. N. 2019/8900216 e nella documentazione tecnica relativa alle su menzionate varianti, queste sono state rese necessarie dalle numerose problematiche relative al livello di servizio dei precedenti fornitori. In particolare, le sedi prese in carico tempo per tempo dal fornitore Nicma & Partners S.p.A. erano in fortissima sofferenza manutentiva e

necessitavano di numerosi interventi urgenti e straordinari per il mantenimento della piena efficienza delle sedi e per il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- inoltre, è necessario eseguire entro fine anno 2019 le attività di installazione elettrica su armadi rack relativa ad un progetto di sostituzione su scala nazionale;
- le attività disposte per far fronte a quanto su descritto hanno eroso l'importo disponibile per le attività straordinarie, il cui residuo ad oggi ammonta a circa € 50.000,00, insufficiente a garantire la corretta manutenzione degli impianti anche solo per la risoluzione delle emergenze fino alla scadenza contrattuale del 28/02/2020 per un territorio così vasto;
- inoltre, oltre ai guasti e malfunzionamenti degli impianti termici che comunque implicano un elevato rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di conseguenza un rischio di interruzione del servizio, in questo periodo si verificano frequentemente emergenze legate al maltempo e che richiedono interventi tempestivi di ripristino delle funzionalità degli impianti eventualmente danneggiati dalle intemperie;
- alla luce di quanto su rappresentato, in data 8/11/2019, è stata richiesta la disponibilità alla Nicma & Partners S.p.A. di rimodulare l'importo residuo relativo ai canoni di manutenzione ordinaria utilizzandone parte dello stesso anche per gli interventi di manutenzione straordinaria;
- la Nicma & Partners S.p.A., con nota del 8/11/2019, ha dichiarato la disponibilità a procedere alla suddetta rimodulazione sia della distribuzione del corrispettivo contrattuale residuo sia del termine di scadenza del contratto in oggetto;
- in ragione di quanto sopra, con il citato progetto e con le relative RDA n. RDA-000868 e RDA -000884, il Settore logistica, infrastrutture e security ha richiesto di procedere ad una variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del

D.lgs. n. 50/2016, del citato contratto stipulato con la Nicma & Partners S.p.A. il 25/7/2018, redistribuendo l'importo contrattuale residuo come di seguito indicato, senza alcun incremento di detto importo.

- tale rimodulazione non produce un incremento dell'importo complessivo del contratto pari ad € 1.304.739,59 oltre IVA e determina un'anticipazione della scadenza del contratto (prevista per il 28/2/2020) al 15/1/2020;
- attesa la disponibilità della Nicma l'attuale importo contrattuale residuo, così come precisato nell'Integrazione del Progetto Tecnico del 29/11/2019 prot.2019/8982912, sarà così ripartito:
 - a. € 60.647,47 oltre IVA per manutenzione ordinaria;
 - b. € 119.434,67 oltre IVA per manutenzione straordinaria;
- per quanto riguarda gli oneri della sicurezza e l'integrazione al DUVRI, trattandosi di due mesi già compresi nel contratto originario, non vi sono integrazioni economiche da considerare, bensì una riduzione economica degli stessi per effetto della minore durata contrattuale;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- AdeR, in virtù della sua natura di ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo;
- l'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto sia delle soglie fissate dall'art. 35 del

- medesimo decreto, sia del 10 per cento del valore iniziale del contratto; tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto;
- nel caso di specie ricorrono tutte le indicate condizioni dettate dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto la modifica contrattuale non comporta un incremento del corrispettivo complessivo né altera la natura del contratto introducendo nuove prestazioni;
 - il codice di pianificazione dell'iniziativa è 2019.23.024.P;

per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto,

il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica
in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale prot. n. 89426 del 26/06/2017

DETERMINA

- di rimodulare, mediante la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo, il corrispettivo contrattuale residuo, senza alcun incremento dello stesso, come segue:
 - a. € 60.647,47 oltre IVA per manutenzione ordinaria;
 - b. € 119.434,67 oltre IVA per manutenzione straordinaria;
- di rideterminare la scadenza del contratto al 15/01/2020 in luogo di quella originariamente prevista del 28/2/2020.

Il Direttore
Renato Scognamiglio
(firmato digitalmente)